



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF020

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	VIGILANZA SOCIETA' COOPERATIVE E ADEGUAMENTO STATUTARIO
RIFERIMENTI	L. 205/2017; STUDIO NOTARIATO N. 9/2018
CIRCOLARE DEL	02/02/2018

Sintesi: la legge di bilancio 2018, modificando il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, ha disposto che a decorrere dal 1/01/2018:

- l'amministrazione di una società cooperativa non può più essere affidata ad un amministratore unico
- la durata dell'organo amministrativo (che rimane comunque rinnovabile) va limitata a 3 esercizi.

Tali novità impongono alle cooperative il tempestivo adeguamento del proprio Statuto.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una serie di misure tese a **contrastare l'evasione fiscale e agevolare l'accertamento e la riscossione** da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante il potenziamento del sistema di **vigilanza nei confronti delle società cooperative** e delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

A tal fine interviene **sull'art. 2542 del C.C.** in cui viene introdotta la disposizione che prevede quanto segue:

- l'amministrazione della società cooperativa è affidata ad un **organo collegiale** formato da almeno **tre soggetti**;
- alle cooperative con un **numero di soci cooperatori inferiore a 20** ovvero con un **attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad € 1.000.000** (art. 2519, co. 2) si applica la norma che limita il mandato degli amministratori a 3 esercizi (art. 2383, co. 2).



Decorrenze: non è previsto alcun periodo transitorio che consenta alle società cooperative l'adeguamento dello statuto al nuovo sistema di governance:

- l'entrata in vigore della disposizione coincide con quella della legge di bilancio 2018, cioè dal 1/01/2018
- il medesimo termine vale anche con riferimento agli aspetti attinenti alla cessazione del rapporto di gestione da parte dell'unico amministratore in carica.

Quindi, dal 1/01/2018, la composizione e durata della governance deve rispettare il nuovo dettato normativo.

Lo Studio n. 9/2018-I del Consiglio del Notariato ha fornito gli opportuni chiarimenti circa gli aspetti operativi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Come evidenziato in premessa, **l'amministrazione di tutte le società cooperative** (si prescinde dal rinvio alla disciplina delle SRL o SPA):

- ➔ deve essere affidata **non più ad un organo monocratico** (amministratore unico)
- ➔ ma ad un **organo collegiale** costituito da **almeno 3 soggetti**.

Lo Studio del Notariato evidenzia che il **riferimento all'organo collegiale**:

- **escluderebbe** anche la possibilità di ricorrere a **forme di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva** ai sensi degli artt. 2257 e 2258, c.c., come invece prevede l'art. 2475, e che
- le **cooperative di tipo SRL** che ricorrono alla suddetta forma di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva dovrebbero adeguarsi al nuovo dettato normativo provvedendo, pertanto, sia alla modifica delle regole di funzionamento dell'organo e sia all'integrazione di quest'ultimo qualora la composizione risultasse inferiore a 3 soggetti.

Il citato Studio Notarile si è interrogato sulla portata applicativa della norma e cioè:

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI
REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

- se questa debba essere intesa come **obbligo** per le società di conformarsi ad essa
- o se **comporti effetti immediati** anche sui rapporti in corso; in tal caso, indipendentemente dalla modifica statutaria, si avrebbe come conseguenza quella della sostituzione automatica della clausola non conforme al nuovo dettato dell'art. 2542 con una ad essa conforme.

Inoltre, **l'adozione delle modifiche statutarie**, riguardanti la composizione del consiglio di amministrazione, incompatibili con il preesistente contenuto, **comporterebbe**:

- la **cessazione automatica dell'organo in carica**, senza possibilità per quest'ultimo di operare in regime di prorogatio, previsto quest'ultimo per la rinuncia/scadenza del mandato;
- la **mancaza dell'organo amministrativo** che dovrebbe compiere gli atti di ordinaria amministrazione consistenti, nella fattispecie specifica, nella convocazione dell'assemblea per la nomina del medesimo organo.

Nota: in ossequio a quanto sopra esposto, il Notariato ritiene che la norma dovrebbe essere intesa:

- **non** come norma **direttamente applicabile** e comportante effetti immediati sui rapporti in corso,
- ma come norma che impone un **obbligo alla società** e cioè che l'amministratore unico:
 - è tenuto alla convocazione, senza indugio, dell'assemblea per procedere all'adeguamento e
 - a nominare il consiglio di amministrazione.

Pertanto, **in attesa dell'adeguamento statutario, l'organo monocratico resterebbe in carica** per l'assenza di una causa di cessazione del rapporto. Tuttavia, la permanenza in carica non determina una limitazione dei suoi poteri e **non costituisce un'operatività in regime di prorogatio**.

Posto che la nuova disciplina entra in vigore il 1/01/2018, si deve ritenere che

- l'amministratore unico abbia l'obbligo di conformarsi
- provvedendo alla **convocazione tempestiva dell'assemblea ordinaria** entro il termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto termine (**30 gennaio 2018**)

TEMPISTICA PER L'ADEGUAMENTO STATUTARIO E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Pertanto, come specificato dallo Studio Notarile, la data della riunione dell'assemblea per procedere all'adeguamento e alla nomina del nuovo organo amministrativo **potrebbe coincidere**:

- **con quella di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017**
- in coerenza con la **cessazione del rapporto di amministrazione in essere** cui riferire anche il momento finale, rappresentato dalla delibera di approvazione del bilancio con cui si procede alla valutazione dell'operato dell'amministratore.

DURATA DEL MANDATO

L'altra novità normativa attiene alla durata del mandato. In particolare, viene disposto che alle cooperative di cui all'articolo 2519, co. 2, C.C., si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, co. 2.

C.C.	CONTENUTO
art. 2519, co. 2	L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla SRL nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad € 1.000.000.
art. 2383, co. 2	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 esercizi (il periodo triennale è da intendersi riferito alla singola nomina), e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In altri termini, **la legge di bilancio 2018 prevede per tutte le cooperative** (dunque anche per quelli che adottano la disciplina delle Srl, posto che alle altre già si applicava il vincolo triennale):

- la **nomina** di ciascun componente l'organo amministrativo **per un periodo fino a 3 esercizi**
- **decorsi i quali è ammessa la rielezione** (salvo esclusione prevista dallo statuto).

È opportuno evidenziare che qualora la cooperativa faccia riferimento alla disciplina delle SRL, la mancanza nell'atto costitutivo della previsione riguardante la durata del rapporto di amministrazione viene intesa dalla dottrina prevalente come durata a tempo indeterminato.

ADEGUAMENTO STATUTARIO PER NON CONFORMITA' ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tale ultima condizione (anche laddove l'atto costitutivo nulla disponga), non sarà più sussistente.

Pertanto:

- la **durata** del rapporto di amministrazione
- deve essere **rapportata al limite dei 3 esercizi**.

Nel caso in cui lo statuto

nulla disponga in merito: non vi sarà l'esigenza di un adeguamento dello statuto

in caso contrario (es: clausola del mandato a tempo indeterminato o per tutta la durata della società, ecc.): sarà necessario procedere alla modifica **al più tardi in occasione all'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica**.

Decorrenza: anche in tal caso non sono previste **norme transitorie**, sorgendo il dubbio se il limite triennale assuma valenza anche per gli amministratori in carica. Il Notariato ritiene dare risposta affermativa:

- il termine massimo di durata di 3 esercizi dell'incarico
- dovrebbe iniziare a decorrere dall'inizio dell'esercizio di entrata in vigore della modifica normativa.

Esempio: Srl con esercizio solare prevede nello statuto una durata di degli amministratori di 5 anni :

- gli **amministratori in carica**
- **dovrebbero scadere dal mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020**.

FATTISPECIE	ADEMPIMENTI
Statuto della cooperativa con composizione monocratica dell'organo di governance	Modifica tempestiva dello statuto. Se alla cooperativa si applicano le regole della SPA, la suddetta modifica può essere disposta direttamente dall'organo amministrativo e non dall'assemblea se previsto dallo statuto (art. 2365, C.C.)
Statuto della cooperativa con CDA composto da un numero di soggetti inferiore a 3	
Statuto della cooperativa (che applica la disciplina delle SRL) con amministrazione congiunta/disgiunta	
Durata in carica degli amministratori della cooperativa (che applica la disciplina delle SRL) a tempo indeterminato o intera durata di vita della società o per più di 3 esercizi	Convocazione dell'assemblea per la nomina del CDA conforme entro il termine di approvazione del bilancio chiuso al 31/12
Organo amministrativo non conforme alla legge	Scadenza del mandato il 31/12/2020 in coincidenza con la data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio
Amministratori in carica al 01/01/2018	

